



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36
DEL 10 MAGGIO 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 10 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 199/A

A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso l'inibizione fino al 27/04/2021 a carico del dirigente sig. Sergio Scrivano ed avverso squalifica fino al 27/04/2012 a carico del calciatore sig. Nicolò D'Anna - Coppa Sicilia Gara Balestrate/Sporting Eubea del 27/04/2016 - C.U. n. 365 del 29/04/2016 e C.U. n. 371 del 03/05/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Balestrate impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Scrivano Sergio non sarebbe l'aggressore del direttore di gara ma bensì l'agredito da parte di quest'ultimo, come risulta da certificazione medica che allega al gravame, per cui ogni azione posta in essere dal proprio dirigente ha avuto solo uno scopo difensivo e non già offensivo.

La reclamante rappresenta, inoltre, che lo Scrivano non ha mai colpito con un pugno al volto il direttore di gara né gli ha mai creato alcuna lesione, producendo a tale fine alcune ritrazioni pubblicate sul profilo Facebook del direttore di gara.

Per ciò che riguarda, invece, la posizione del calciatore sig. Nicolò D'Anna, l'A.S.D. Balestrate nega decisamente che questi abbia mai aggredito l'arbitro, essendosi solamente limitato a separare quest'ultimo dal proprio dirigente sig. Sergio Scrivano.

Conseguentemente la Società chiede che la Corte voglia revocare o quanto meno riformare *in melius* le sanzioni irrogate ai propri tesserati e, in ragione del fattivo intervento del portiere e di altro dirigente a favore del direttore di gara, voglia revocare l'ulteriore sanzione inflitta alla Società ai sensi del comma 4 bis dell'art. 16 C.G.S.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video e delle ritrazioni fotografiche allegate al gravame in quanto non consentite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20' del secondo tempo il sig. Sergio Scrivano è stato allontanato dal terreno di gioco per un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara.

Inoltre, al termine della gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso l'uscita del terreno di gioco, veniva affrontato dal sig. Sergio Scrivano che dapprima assumeva un comportamento minaccioso e subito dopo lo afferrava, in modo violento, per il collo.

Il direttore di gara riusciva, comunque, a liberarsi dalla presa del dirigente, ma nel contempo il calciatore n. 3 sig. Nicolò D'Anna lo colpiva con tre violenti pugni alla nuca.

A questo punto l'arbitro cercava di scappare verso il suo spogliatoio, ma veniva colpito da un pugno al volto sferratogli dal sig. Sergio Scrivano, che gli causava una leggera fuoriuscita di sangue dalla bocca, mentre questi tentava, ancora una volta, di trattenerlo con forza per la divisa.

L'arbitro riusciva, comunque, a raggiungere il proprio spogliatoio solo grazie all'intervento del portiere del Balestrate e di altro dirigente della medesima Società.

Lo stesso direttore di gara veniva successivamente refertato presso il Pronto Soccorso del P.O. Sant'Antonio Abate di Trapani, dove gli venivano riscontrati: trauma cranico minore, escoriazioni all'emivolto destro ed alle mani e contusione alla regione zigomatica destra con una prognosi di giorni 10 s.c.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento.

Risultano infatti prive di riscontro le affermazioni difensive della reclamante e le stesse non sono tali da inficiare la veridicità del referto arbitrale che, al contrario, non solo trova conferma nel referto medico rilasciato dal P.O. di Trapani (essendo le lesioni riscontrate al direttore di gara pienamente compatibili con la descrizione degli accadimenti riportati in referto), ma, paradossalmente, trova ulteriore conferma nelle asserite lesioni lamentate dal sig. Sergio Scrivano, compatibili con la descritta azione difensiva posta in essere dall'arbitro per sottrarsi ai ripetuti tentativi di aggressione posti in essere in suo danno dal predetto dirigente.

Anche per quanto riguarda il calciatore sig. Nicolò D'Anna valgono le superiori considerazioni.

Le sanzioni, così come inflitte ai tesserati dal Giudice Sportivo Territoriale, sono pertanto congrue e non appaiono suscettibili della benché minima riduzione.

Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza in ordine alla presentazione, da parte dell'arbitro, di una denuncia querela a carico dei tesserati della A.S.D. Balestrate e in ordine alla circostanza che la predetta Società sia entrata nel profilo Facebook dell'arbitro, da cui ha estrapolato alcune ritrazioni fotografiche di soggetti privati di nessuna attinenza con lo svolgimento della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone, infine, la trasmissione di tutti gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.

Procedimento n. 200/A

A.S.D. MILITELLO VAL DI CATANIA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; squalifica allenatore sig. Samuele Boncompagni fino al 30/11/2016; squalifica calciatore sig. Sebastiano Onorato per 4 gare - Campionato 1^a Cat. Gara Play Off Militello Val di Catania/Megara Club Augusta del 30/04/2016. C.U. n. 371 del 03/05/2016.

Con tempestivo ricorso in appello l'A.S.D. Militello Val di Catania, in persona del suo Presidente pro tempore impugna, le decisioni in epigrafe riportate.

Molto in sintesi e per quello che qui più interessa, la ricorrente sostiene che la decisione relativa alla sanzione dell'ammenda *“rappresenta circostanze e fatti non realmente accaduti”* e ancora *“appare legata solo a una falsa e/o fuorviante ricostruzione dell'arbitro e dei suoi assistenti di linea”*.

Quanto sopra sarebbe suffragato dalle immagini video della telecronaca televisiva di Tvr Xenon che a fine gara denotano il *“clima finale disteso dei giocatori e il saluto a centrocampo dei tre ufficiali di gara”*.

Sostiene poi la ricorrente che la squalifica irrogata all'allenatore sig. Samuele Boncompagni *“è eccessiva e non fondata rispetto ai reali accadimenti”*, avendo il sig. Boncompagni al più tenuto, dopo il regolare rientro negli spogliatoi, *“un atteggiamento irriverente nei confronti dell'arbitro”*.

Infine, per ciò che attiene alla squalifica del calciatore sig. Onorato, la ricorrente sostiene che non siano *“veritiere le esternazioni offensive che il giocatore avrebbe riferito a fine gara all'arbitro”*, apparendo tuttavia comprensibile la delusione del giocatore per l'epilogo sfavorevole dell'incontro e *“riconoscendosi uno sfogo finale irriverente”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, 2.1 e 2.2 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti, nonché quelli del commissario di campo, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Per quanto riguarda invece le riprese video, deve affermarsene l'inutilizzabilità quale mezzo di prova, a norma dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S., valendo le stesse, qualora offrano piena garanzia tecnica e documentale, solo al fine di dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (c.d. scambio di persona).

Dalla lettura dei predetti atti si rileva che al 6' del 2° tempo è stato allontanato dalla panchina il sig. Samuele Boncompagni, allenatore, in quanto dopo una decisione del direttore di gara, gli indirizzava un'espressione insultante.

Lo stesso, a fine gara, affiancava al rientro negli spogliatoi l'assistente arbitrale n° 1 che spintonava facendolo indietreggiare, rivolgendogli alcuni insulti e minacce, dalle quali il predetto assistente si sottraeva grazie all'intervento di alcuni tesserati della squadra ospite. Il predetto si dirigeva inoltre verso l'arbitro con fare minaccioso e puntandogli il dito sul petto, facendolo indietreggiare, gli urlava diversi insulti, che estendeva agli organi federali, lo minacciava e incitava i suoi tesserati ad aggredirlo, *“provocandoli”*.

Si rileva altresì che al 31' del 2° tempo è stato espulso il n. 10 sig. Sebastiano Onorato per somma di ammonizioni (proteste). Lo stesso, a fine partita, nella zona antistante agli spogliatoi, si faceva incontro all'arbitro che rientrava negli spogliatoi e con fare minaccioso gli urlava, da distanza ravvicinata, diversi insulti e minacce.

Per quanto attiene al comportamento del pubblico e dei sostenitori della squadra di casa, non può non rilevarsi che dalla lettura degli atti di gara emergono varie situazioni che hanno determinato l'irrogarsi della sanzione pecuniaria, vale a dire, qui in sintesi, il

reiterato lancio di fumogeni e petardi; le gravi e ripetute manifestazioni di intemperanza che alcuni sostenitori della soc. Militello Val di Catania hanno usato nei confronti dell'arbitro, fatto oggetto del lancio di diverse pietre, due delle quali lo colpivano alla nuca e ad una spalla e che gli causavano dolore; e nei confronti di un A.A., colpito più volte da accendini, da una piccola pietra e fatto bersaglio di sputi ed ancora del lancio di qualche bottiglietta piena di liquido e di una lattina vuota, non andate a segno. Ancora, a fine gara, avendo sostenitori locali attinto l'arbitro con numerosi sputi in varie parti del corpo *“praticamente tutta la divisa e non solo”*, assumendo nel contempo contegno offensivo nei confronti dello stesso e tentando di aggredirlo.

In ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene che, in riforma del provvedimento assunto dal Giudice di prime cure, al calciatore sig. Sebastiano Onorato debba applicarsi la sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lettera a), aggravata per via dell'espulsione che gli è stata comminata a seguito di doppia ammonizione, per un totale di tre gare di squalifica. Va di contro confermata la sanzione a carico dell'allenatore sig. Samuele Boncompagni, apparendo appena afflittiva, tenuto conto della gravità dei fatti allo stesso attribuiti e della sospensione dell'attività nella stagione estiva.

La mancanza di precedenti specifici induce a contenere la sanzione dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 14 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sebastiano Onorato e determina in € 500,00 la sanzione a carico della Società appellante, confermando il resto. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 201/A

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso ammenda di € 800,00; squalifica fino al 01/05/2021 a carico del calciatore sig. Filippo Vittorio, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Arcoria; inibizione fino al 31/12/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola, squalifica fino al 30/06/2020 a carico del massaggiatore sig. Giuseppe Candido - Campionato Eccellenza Play Off Gara Sicula Leonzio/Acireale del 01/05/2016 - C.U. nn. 371 del 03/05/2016 e 373 del 04/05/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Acireale ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale così come riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che il supplemento di rapporto redatto dall'assistente arbitro oltre che essere confusionario è in palese contrasto con i due rapporti redatti dai Commissari di campo regolarmente designati dal Comitato Regionale, evidenziando che secondo quanto riferito dai predetti l'autore del calcio che ha colpito l'A.A. sarebbe da identificare non già nel massaggiatore ma in un calciatore rimasto non individuato a causa della confusione.

L'appellante sostiene poi che il calciatore sig. Vittorio Filippo non avrebbe mai colpito con un pugno l'A.A., in quanto l'unico calciatore ad averlo colpito lo avrebbe fatto con un calcio.

Così come non sarebbe vera la circostanza che il calciatore sig. Arcoria avrebbe insultato il predetto assistente, essendosi limitato a chiedere delle spiegazioni in ordine all'annullamento della rete.

Per quanto attiene alla posizione del dirigente accompagnatore l'appellante sostiene che l'assistente avrebbe equivocato, in quanto il predetto dirigente sarebbe intervenuto in sua difesa atteso che era "braccato" da un tifoso che era entrato in campo e tentava di raggiungerlo.

Infine per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda, ne richiede una rideterminazione in termini più equi in quanto nessuno, al termine della gara, avrebbe proferito insulti nei

confronti di Dirigenti Federali, non risultando veritiero sul punto quanto riferito da uno dei Commissari di Campo nel suo rapporto.

In ragione di quanto sopra l'Acireale produce, ai fini istruttori, delle ritrazioni fotografiche, mentre nel merito chiede la revoca della sanzione a carico del sig. Giuseppe Candido e inoltre la riduzione in termini più equi di tutte le altre sanzioni a carico della Società e dei tesserati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica in quanto trattasi, per stessa ammissione della reclamante, di estrapolazione di immagini da un filmato, che non offrono quella piena garanzia tecnica e documentale voluta dal comma 1.2 dell'art. 35 C.G.S. e ciò senza sottacere che la predetta norma parla, comunque, di video o filmati e non già di fotografie.

Circa il presunto contrasto tra quanto descritto dall'assistente arbitro nel suo supplemento di referto e quanto riportato dai due commissari di campo nei loro referti occorre ricordare che a mente del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell'art. 35 C.G.S. il rapporto del Commissario di campo costituisce piena prova del comportamento dei tesserati solo nel caso di condotta violenta o blasfema che non sia stata vista dall'arbitro, ragion per cui quanto riferito dall'Ufficiale di gara nel suo supplemento di referto, avendone egli avuto piena e diretta conoscenza, non solo prevale su quanto riportato dai Commissari di campo ma costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S.

Dalla lettura del predetto rapporto risulta che i sostenitori riferibili all'A.S.D. Acireale per tutta la durata della gara non solo hanno insultato il predetto assistente ma lo hanno anche attinto con ripetuti sputi che lo raggiungevano alle spalle e sui polpacci. Gli stessi sostenitori, inoltre, lanciavano all'indirizzo del predetto ufficiale di gara piccole pietre (delle dimensioni di una moneta), ombrelli e cartelloni pubblicitari che non lo raggiungevano.

Al termine della gara l'A.A., che poco prima aveva assunto una decisione tecnica contro la società ospite, veniva accerchiato da tutti i tesserati (calciatori e dirigenti) dell'Acireale che lo insultavano e lo strattonavano. In particolare l'assistente riconosceva il massaggiatore dell'Acireale sig. Giuseppe Candido che lo colpiva con un violento calcio alla caviglia destra.

Nello stesso frangente il calciatore n. 3 sig. Filippo Vittorio assumeva nei suoi confronti un comportamento che dapprima era minaccioso ed ingiurioso ma subito dopo diveniva violento, atteso che lo colpiva con un forte pugno alla nuca tanto da causargli dolore e stordimento.

Anche il calciatore n. 1 sig. Simone Arcoria assumeva un comportamento minaccioso ed irrispettoso nei confronti del predetto A.A.

A questo punto l'A.A. notava che un gruppo di tifosi dell'Acireale sfondava un cancello invadendo così il terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso di lui, per cui lo stesso tentava, unitamente all'arbitro, di dirigersi velocemente verso gli spogliatoi. In questo frangente gli si faceva incontro il dirigente dell'A.S.D. Acireale sig. Emanuele Merola, già allontanato nel corso della gara, il quale tentava di impedirgli la fuga strattonandolo per la divisa e subito dopo tentava di colpirlo con un pugno non riuscendo nel proprio intento perché l'A.A. riusciva a divincolarsi ed a schivare il colpo.

Dal rapporto dei Commissari di campo risulta, inoltre, che i sostenitori dell'Acireale nel corso della gara hanno lanciato in campo più petardi, bottiglie (una di queste colpiva ad un piede un calciatore della Sicula Leonzio) ombrelli ed oggetti vari. Una parte di detti sostenitori (circa una trentina), al termine della gara, sfondavano un cancello invadendo il terreno di gioco nel tentativo di raggiungere la terna arbitrale non riuscendovi per essere stati respinti dalla Forze dell'ordine presenti.

Infine sempre a fine gara nel recinto degli spogliatoi (rapporto CC) due persone chiaramente riconducibili all'Acireale, non iscritte in distinta, assumevano un comportamento offensivo nei confronti di Dirigenti Federali presenti in quel momento. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento limitatamente alla posizione del calciatore sig. Simone Arcoria la cui sanzione va ridotta come da dispositivo, mentre vanno confermate tutte le altre sanzioni sia a carico della società (stante i reiterati precedenti specifici) sia a carico dei tesserati risultando esse congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in ragione dei gravi comportamenti posti in essere.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Simone Arcoria, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/05/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**